

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1

Denominazione – sede

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Cremasca Cure Palliative ALFIO PRIVITERA – ONLUS" (in breve A.C.C.P. Alfio Privitera – ONLUS), con sede in Crema, in Via Barbelli n. 4.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e può essere deciso dal Consiglio Direttivo il quale ha altresì facoltà di istituire sedi operative in Comuni diversi da quello di Crema.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché nell'ambito dell'assistenza sociale e socio – sanitaria e della formazione/informazione relative alle suddette tematiche.

L'Associazione svolge le proprie finalità prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

Oggetto sociale

Per la realizzazione diretta e indiretta delle proprie finalità, come definite nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà:

- promuovere, sviluppare e sostenere iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie in fase terminale;
- promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione delle cure palliative;
- stabilire relazioni culturali e operative con società affini ed enti nazionali e internazionali che ne condividano gli scopi;
- aiutare e affiancare il programma di assistenza della Rete Locale di Cure Palliative o di altro Ente espressamente previsto da successive disposizioni legislative;
- provvedere alla formazione dei volontari che affiancano gli operatori della Rete Locale di Cure Palliative.

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali potranno essere promosse iniziative atte a incrementare le disponibilità correnti dell'Associazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera e dell'attività di volontari; potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine anche concedendo le dovute garanzie il tutto nei limiti delle norme vigenti; l'acquisto di beni mobili od immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che hanno aderito in sede di costituzione alla Associazione oppure aderiscono alla medesima successivamente, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 5, e che contribuiscono alle finalità istituzionali e versano annualmente le quote sociali nella misura stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- 2) *soci onorari*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per essersi distinti per il loro contributo scientifico, clinico, economico o organizzativo utile ai fini dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è meramente onorifica ed ha durata illimitata. Detti soci sono esentati dal versamento della quota sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea senza diritto di voto.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare lo statuto e i regolamenti.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro tale termine, la stessa si intende respinta.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ordinario maggiorenne in regola con il pagamento della quota annuale ha, inoltre, diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale (ad eccezione dei soci onorari), secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutte le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. Costituisce tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo deliberare in ordine al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute dai soci per lo svolgimento di dette attività, determinandone le relative entità e modalità.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio. Esclusione e recesso.

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, contenente le motivazioni dell'esclusione, deve essere comunicato per iscritto al socio e sarà efficace una volta giunto a sua conoscenza.

I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento di esclusione, inviando apposito ricorso ad un arbitro, secondo le previsioni di cui al successivo art. 23.

Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di esclusione, sino alla pronuncia della decisione arbitrale.

La perdita della qualifica di socio consegue, anche volontariamente, a mezzo di recesso comunicato per iscritto e inviato al Consiglio Direttivo.

I soci esclusi o receduti non hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi versati, né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore Unico;

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e i soci onorari, pur non avendo questi ultimi diritto di voto.

L'Assemblea può essere *ordinaria e straordinaria*.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice o per via telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione e da avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore Legale e del relativo supplente;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) fissa annualmente l'importo delle quote sociali;
- g) autorizza il Consiglio direttivo ad assumere prestiti, mutui, a breve o lungo termine anche concedendo le dovute garanzie il tutto nei limiti delle norme vigenti, nonché a costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo;
- h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega non più di un altro socio.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le decisioni del presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvede alla relativa sostituzione mediante designazione, a seconda, del primo o dei primi dei non eletti. Il consigliere o i consiglieri così eletti rimangono in carica per la durata residua del mandato del consigliere sostituito. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) autorizzare i componenti del Consiglio o eventuali soci a rappresentare l'Associazione in seno ad altri enti, comitati, organizzazioni, associazioni;

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano in contrasto e non abbiano interessi in conflitto con le finalità dell'Associazione. Inoltre, non possono essere eletti consiglieri coloro che ricoprono cariche di amministrazione e direzione presso Enti, Istituzioni e Associazioni che ricevono contributi o altre utilità dall'Associazione; parimenti non possono essere eletti consiglieri i dipendenti della Rete Locale di Cure Palliative e coloro che svolgono incarichi retribuiti presso la stessa.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 3 (tre) volte l'anno e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 3 (tre) consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, oltre al Presidente, e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario.

A supporto delle deliberazioni su tematiche specifiche il Consiglio Direttivo può costituire un comitato tecnico-scientifico e/o invitare alle sue riunioni figure di esperti, anche esterne all'Associazione, aventi semplice ruolo consultivo.

Art. 11

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) cura l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Segretario

Il Segretario:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
- c) redige il verbale delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) custodisce il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo, unitamente ad una idonea relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea.

Art.15

Revisore Legale

Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea tra persone/società esperte di amministrazione e iscritte al Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, contestualmente alla nomina del Revisore Legale, procederà alla nomina di un supplente che subentrerà al Revisore in ogni caso di sua cessazione dalla carica, prima della scadenza.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di consigliere del Consiglio Direttivo e con la qualifica di socio.

Il Revisore avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione di norma viene effettuato trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore predisporrà un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, il Revisore avrà accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, dei quali ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle adunanze dell'Assemblea, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.16

Gratuità delle cariche

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, pur svolgendo gratuitamente le loro funzioni, hanno diritto al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione entrerà in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 19

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 18;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie (a titolo esemplificativo entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni, da pubblicazione di documenti, da atti congressuali, da vendita di libri o altro).

Art. 20

Bilancio

L'esercizio dell'Associazione, sociale e finanziario, decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, salvo quanto sopra previsto all'art. 14, sono redatti dal Consiglio Direttivo, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del Revisore, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati, per l'approvazione, in Assemblea, rispettivamente entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio finanziario.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci, essi devono essere depositati presso la sede sociale.

Art.21

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art.22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

1. impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23

Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione e interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti, e, in mancanza di accordo, il Presidente del Tribunale di Cremona provvederà alla sua nomina.

Art.24

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Il presente Statuto dovrà essere modificato ogniqualvolta sia necessario allinearlo a nuovi adempimenti di legge.